

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1644 DELLA COMMISSIONE**del 13 luglio 2018****che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono il contenuto minimo degli accordi di cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi il cui quadro giuridico e le cui prassi di vigilanza siano stati riconosciuti equivalenti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/1011 stabilisce le condizioni per consentire l'utilizzo nell'Unione di indici di riferimento forniti da un amministratore ubicato in un paese terzo. Una delle condizioni prevede che sia stata adottata una decisione di equivalenza che riconosce il quadro giuridico e le prassi di vigilanza del paese terzo come equivalenti. L'articolo 30, paragrafo 4, dispone che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) istituisca accordi di cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi per i quali è stata adottata una decisione di equivalenza.
- (2) Gli accordi di cooperazione dovrebbero consentire all'ESMA e all'autorità competente del paese terzo di scambiare tutte le informazioni pertinenti per l'assolvimento dei rispettivi compiti in materia di vigilanza. La Commissione può adottare un certo numero di decisioni di equivalenza in base alle quali gli indici di riferimento forniti da amministratori ubicati nei paesi interessati possono essere utilizzati da entità sottoposte a vigilanza nell'Unione. È quindi importante che tutti gli accordi di cooperazione contengano gli stessi requisiti minimi per quanto riguarda i moduli e le procedure da utilizzare per lo scambio di informazioni, ivi comprese le stesse disposizioni in materia di riservatezza e le stesse condizioni che disciplinano l'uso delle informazioni ottenute nel quadro degli accordi di cooperazione.
- (3) Le autorità competenti dei paesi terzi il cui quadro giuridico e le cui prassi di vigilanza siano stati riconosciuti come equivalenti avranno un'adeguata conoscenza di tutti gli eventi rilevanti e le evoluzioni della situazione suscettibili di avere ripercussioni sugli amministratori degli indici di riferimento nella loro giurisdizione. Se le entità sottoposte a vigilanza utilizzano nell'Unione indici di riferimento forniti da amministratori di tali giurisdizioni, è opportuno che le autorità competenti in tali giurisdizioni tengano informata l'ESMA di tali eventi ed evoluzioni. Gli accordi di cooperazione dovrebbero pertanto prevedere disposizioni affinché l'ESMA sia informata di tutti questi eventi ed evoluzioni.
- (4) Analogamente, le autorità competenti dei paesi terzi devono essere tenute al corrente delle attività degli amministratori su cui vigilano. Gli accordi di cooperazione dovrebbero pertanto prevedere che l'ESMA informi l'autorità competente di un paese terzo se gli amministratori sottoposti alla vigilanza di tale autorità notificano all'ESMA il proprio consenso all'utilizzo dei loro indici di riferimento da parte di entità sottoposte a vigilanza nell'Unione.
- (5) Ad eccezione dell'obbligo che le incombe a norma dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2016/1011 di cancellare la registrazione di amministratori ubicati in paesi terzi, l'ESMA non ha poteri di vigilanza diretta sugli amministratori ubicati in paesi terzi. Essa fa invece affidamento sulla vigilanza dell'autorità competente del paese terzo e sulla collaborazione con quest'ultima. Gli accordi di cooperazione dovrebbero pertanto prevedere disposizioni che fissano i rispettivi ruoli delle parti coinvolte nella cooperazione ai fini della vigilanza, comprese le ispezioni in loco.
- (6) L'articolo 32, paragrafo 5, terzo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1011 prevede che gli accordi di cooperazione tra l'autorità competente del paese terzo e l'autorità competente dello Stato membro di riferimento abbiano il medesimo contenuto minimo degli accordi di cooperazione tra l'ESMA e le autorità competenti dei paesi terzi. È pertanto necessario garantire che, nel definire il contenuto minimo degli accordi di cooperazione con l'ESMA, il contenuto sia adeguato anche per gli accordi di cooperazione di cui all'articolo 32, paragrafo 5.

⁽¹⁾ GUL 171 del 29.6.2016, pag. 1.

